



Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2017/2065(INI)

24.10.2017

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il commercio internazionale

Verso una strategia per il commercio digitale
(2017/2065(INI))

Relatore per parere: Angelika Mlinar

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
 - visti la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Serie dei trattati europei n. 108) e il relativo protocollo aggiuntivo,
 - vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici¹,
 - visto l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 2016/679, che impone a un paese terzo l'obbligo di garantire un livello di protezione adeguato dei dati personali in virtù della sua legislazione nazionale o degli impegni internazionali assunti, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, nonché l'esistenza e l'effettivo funzionamento di autorità di vigilanza indipendenti,
 - vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-362/14 (Schrems), che chiarisce che un livello di protezione adeguato in un paese terzo deve essere inteso come "sostanzialmente equivalente" a quello garantito all'interno dell'Unione europea in forza della direttiva 95/46/CE, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della strategia commerciale "Commercio per tutti" – Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione (COM(201)0491),
- A. considerando che l'Unione è vincolata alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 8 sul diritto alla protezione dei dati personali, all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sul medesimo diritto fondamentale, e all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE);
- B. considerando che la protezione dei dati personali non è negoziabile negli accordi commerciali e che è sempre stata esclusa dai mandati per negoziati commerciali dell'Unione;
- C. considerando che il libero flusso di dati è parte integrante dell'economia moderna, permette di offrire servizi transfrontalieri, generando così molti benefici concreti per gli utenti, favorisce l'espansione a livello globale delle aziende europee, ivi comprese le piccole e medie imprese, ed è destinato a crescere ulteriormente negli anni a venire;

¹ Testi approvati, P8_TA(2016)0233.

- D. considerando che il quadro di protezione dei dati dell'UE già consente un libero flusso di dati all'interno dell'Unione e con paesi terzi, purché siano rispettate le sue disposizioni volte ad assicurare che il livello di protezione dei dati personali garantito nell'Unione non sia compromesso a causa del trasferimento di dati;
- E. considerando che il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) non solo precisa le regole per la valutazione del livello di protezione nei paesi terzi (decisioni di adeguatezza), ma codifica anche uno degli strumenti già impiegati per i trasferimenti internazionali (norme vincolanti d'impresa) e fornisce due opzioni aggiuntive per semplificare i trasferimenti di dati personali (certificazioni e codici di condotta);
- F. considerando che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale e che la presenza di norme rigorose nel settore contribuisce a consolidare la fiducia nell'economia digitale, promuovendo così lo sviluppo del commercio digitale; che nell'era digitale la promozione di norme rigorose in materia di protezione dei dati deve essere accompagnata da misure volte ad agevolare il commercio internazionale; che pertanto l'RGPD non può essere considerato un ostacolo al flusso dei dati;
- G. considerando che gli accordi commerciali possono fungere da leva per migliorare i diritti digitali; che l'inclusione negli accordi commerciali di disposizioni concernenti la neutralità di rete, al divieto di imposizione di requisiti forzati e ingiustificati per la localizzazione dei dati, la sicurezza dei dati, la sicurezza del trattamento e della memorizzazione dei dati, la crittografia e la responsabilità degli intermediari può rafforzare, in particolare, la tutela della libertà di parola;
- H. considerando che la raccolta, la memorizzazione, il trattamento e il trasferimento di dati in conformità dall'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati e la digitalizzazione degli stessi sono divenuti parte integrante dei moderni modelli imprenditoriali;
- I. considerando che gli Stati membri devono poter trarre vantaggio dal commercio digitale, e che questo richiede una stretta cooperazione fra la Commissione, gli Stati membri e l'industria dell'UE;
1. invita la Commissione a garantire che i trasferimenti transfrontalieri di dati siano conformi all'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati e alle norme unionali relative ai diritti fondamentali, in particolare a livello bilaterale attraverso decisioni di adeguatezza, e a livello internazionale mediante l'inclusione negli accordi commerciali di una disposizione orizzontale che preservi pienamente il diritto di una parte a proteggere i dati personali e la vita privata e che osti all'imposizione di requisiti ingiustificati per la localizzazione dei dati, alla sola condizione che non debba essere utilizzata con l'intenzione di limitare i flussi di dati per ragioni diverse dalla protezione dei dati personali; esorta la Commissione a chiedere il parere ufficiale del Garante europeo della protezione dei dati e del futuro Comitato europeo per la protezione dei dati su ciascuna di tali regole già nella fase della loro elaborazione;
 2. raccomanda di avvalersi in maniera efficiente di tutti gli strumenti predisposti dal regolamento generale sulla protezione dei dati al fine di garantire un solido quadro giuridico e riconosce che le norme dell'UE in materia di trasferimento di dati personali possono impedire il trattamento di tali dati nei paesi terzi qualora questi ultimi non soddisfino gli standard di adeguatezza dell'UE;

3. sottolinea la necessità di contrastare, quale priorità assoluta, tutte le forme di protezionismo digitale, compresi requisiti ingiustificati per la localizzazione dei dati per fini diversi dalla protezione dei dati, in quanto il protezionismo è contrario agli scopi delle norme unionali in materia di protezione dei dati, pregiudica seriamente le opportunità per le imprese europee nei mercati dei paesi terzi e compromette i benefici in termini di efficienza del commercio digitale; sottolinea che qualsivoglia limitazione ai flussi di dati deve essere giustificata;
4. esorta la Commissione ad agire da quadro di riferimento per la definizione di norme rigorose sulla protezione dei dati nell'ambito dei flussi di dati a livello internazionale e a consultare le istituzioni e gli organismi dell'UE competenti in materia di protezione dei dati prima e durante il processo negoziale su accordi internazionali o commerciali che potrebbero potenzialmente influire sulla protezione dei dati; sottolinea, a tale riguardo, l'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, di informare immediatamente e pienamente il Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura;
5. sottolinea che la politica commerciale già contribuisce alla lotta contro la corruzione, ad esempio accrescendo il livello di trasparenza delle norme e delle procedure di aggiudicazione e semplificando le procedure doganali; osserva che si potrebbe continuare a usare la strategia commerciale digitale per contrastare la corruzione e garantire l'applicazione delle convenzioni e dei principi internazionali, la concorrenza leale nel mercato interno, l'armonizzazione delle norme nonché la protezione e la sicurezza dei consumatori;
6. sottolinea che, nonostante la strategia per il mercato unico digitale affronti molte delle questioni che interessano il commercio digitale, le imprese europee incontrano ancora considerevoli ostacoli a livello globale, quali norme non trasparenti, interventi dei governi e localizzazione o memorizzazione dei dati non giustificate; osserva che alcune delle misure chiave della strategia per il mercato unico digitale, come l'iniziativa europea per il cloud computing e la riforma del diritto d'autore, presentano una dimensione internazionale che potrebbe essere affrontata nell'ambito di una strategia europea per il commercio digitale.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	19.10.2017
Esito della votazione finale	+: 52 -: 3 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Dennis de Jong, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Kati Piri, Jaromír Štětina, Axel Voss
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Martin Sonneborn, Janusz Zemke

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

52	+
ALDE	Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar
ECR	Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens
EFDD	Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg
ENF	Harald Vilimsky
GUE/NGL	Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Josu Juaristi Abaunz
NI	Martin Sonneborn
PPE	Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský
S&D	Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke
Verts/ALE	Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3	-
EFDD	Gerard Batten, Raymond Finch
ENF	Auke Zijlstra

1	0
GUE/NGL	Dennis de Jong

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti